

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1849)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalle Commissioni riunite 2^a (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) e 6^a (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1961 (V. Stampati nn. 1692 e 1954)

d'iniziativa dei deputati ROMANATO, BIASUTTI, COLLESELLI, VALIANTE, SAMMARTINO, MARTINA Michele, COCCO Maria, MONTINI (1692); BEI CIUFOLI Adele, MERLIN Angelina, BIGI e POLANO (1954)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 dicembre 1961*

Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo di lire 1.750.000.000 annui, per il conseguimento degli scopi indicati dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

L'impiego di detta somma ha luogo in base alla ripartizione proposta dall'Ente nel proprio bilancio, preventivamente approvato dal Ministero dell'interno, a condizione che ai sordomuti adulti inabili al lavoro ap-

partenenti a nucleo familiare povero, sia erogato un sussidio mensile di non meno di lire 6.000.

Art. 2.

Sono abrogate le leggi 5 gennaio 1953, n. 31, e 17 aprile 1957, n. 247. L'abrogazione ha effetto dal giorno primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alla spesa di lire 1.750.000.000 di cui all'articolo 1 della presente legge verrà fatto fronte, per l'esercizio 1961-62, per lire 750 milioni con le economie derivanti dalla abrogazione della legge 17 aprile 1957, n. 247,

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed al maggior onere di lire 1.000.000.000 si provvede con le nuove entrate di cui alla legge: « Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracani dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1948, n. 8 ».

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.